

Incontro sindacale del 29/11/2012

Procedura di mobilità - Esame congiunto
(art.4, c.5, legge n.223/91)

Progetto di mobilità proposto alle OO.SS.

Premesso che:

- in data 26.10.2012 è stata comunicata l'apertura della procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n.223/91;
- la procedura fa seguito all'avvio dell'amministrazione straordinaria, giusto decreto del Tribunale di Palermo del 27/02/2012; nonché al Programma di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/09/2012;
- tale Programma, vincolante nell'ambito di applicazione della procedura all'esame congiunto odierno, prevede il ridimensionamento dell'assetto organico dell'Ente ad un numero complessivo di 620 lavoratori;
- alla data odierna, a parziale rettifica del numero indicato nella comunicazione di apertura della procedura, il personale complessivamente in forza ammonta a n. 968 lavoratori, anziché 971, essendosi già risolto il rapporto di n. 1 lavoratore per accesso al trattamento pensionistico, mentre per altri ed ulteriori n. 2 lavoratori è già prevista la risoluzione per medesima motivazione entro la data del 30.11.2012;

il documento vuol proporre i criteri per l'individuazione dei lavoratori, a copertura dei profili professionali necessari, affinché l'assetto organico delle 620 unità possa consentire l'espletamento dei servizi richiesti all'Ente, nell'ambito del rapporto convenzionale sussistente con la Regione Siciliana, con riferimento ai c.d. "interventi", "OIF" e "sportelli".

Atteso che:

- non è possibile ricorrere a soluzioni alternative, in particolare al "contratto di solidarietà", per la ricorrenza contestuale delle indicazioni del Programma approvato dal Ministero e dell'infrazionabilità delle prestazioni lavorative, sia nell'area dell'amministrazione che in quella dell'erogazione;
- debba escludersi altresì ogni ipotesi di ricorso alle previsioni di cui alla circolare n.10/94, in materia di mobilità professionale, atteso l'inconciliabilità ed incompatibilità con lo stato di amministrazione straordinaria in cui versa l'Ente, nonché con riferimento vincolante al Programma conseguente, di cui in premessa;
- l'assetto organico strutturale delle 620 unità lavorative deve commisurarsi nel suo totale complessivo all'impegno dei servizi convenzionati; ma occorre trovare la coerenza di tale copertura sia con riferimento alle sedi operative dislocate nell'intero territorio regionale, sia con riferimento ai profili professionali che devono essere coperti nell'ambito di tali sedi;

il numero delle eccedenze nel suo complesso ammonta alla differenza tra la forza lavoro odierna e l'assetto organico strutturale delle 620 unità lavorative, di cui al Programma richiamato, e pari a n. 348 complessivamente considerate, già al netto delle intervenute ed intervenienti risoluzioni per accesso al trattamento pensionistico di cui in premessa.

Per la determinazione del personale che dovrà essere chiamato a ricoprire i profili professionali richiesti e necessari, si ritiene di dover procedere alla concorrenza delle tre categorie di criteri previste dalla legge (art.5, legge n.223/91):

- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

L'applicazione dei criteri avverrà con riferimento ad ogni profilo professionale che presenti esuberanti, considerati nel complesso strutturale.

Preliminarmente si procederà:

- alla individuazione del personale dell'area amministrativa che, per possesso di requisiti soggettivi di professionalità, ovvero per univocità esclusiva di copertura del ruolo, in assenza di presupposti di intercambiabilità, ovvero ancora per presupposti di "infungibilità" per condizioni e qualità soggettive, dovrà necessariamente essere chiamato a copertura dei ruoli nell'ambito dell'assetto organico delle 620 unità lavorative complessive;
- con riferimento al personale dell'erogazione, all'individuazione delle unità da mantenere in organico nell'ambito del contesto provinciale, e non di singola sede operativa, ed avverrà prioritariamente sulla base delle esigenze tecnico produttive dell'Ente, secondo coerenza e rispondenza ai presupposti di progettazione, come da previsione delle procedure riferibili. Tale selezione individuerà, senza ricorso ad ulteriori criteri, all'intera risorsa da destinare a n. 281 unità lavorative, che costituiscono l'assetto organico complessivo dell'area erogazione.

Poi verrà attribuito un punteggio di natura tecnico-valutativa da un minimo di 1 ad un massimo di 5, a valere ai fini della valorizzazione attitudinale in termini tecnico-produttivi.

Quindi si procederà all'applicazione dei criteri concorrenti dell'anzianità professionale e del carico familiare, fino alla copertura residuale delle unità dell'area amministrativa.

Il punteggio per i sotto elencati criteri verrà attribuito nella modalità seguente:

- carichi di famiglia:

attribuzione di un valore pari a 0.50 per ogni carico familiare, secondo le risultanze a Libro unico del lavoro ed in base alle dichiarazioni dei lavoratori possedute dall'Ente alla data odierna;

- anzianità:

attribuzione di un valore pari a 0.01 per ogni mese di servizio prestato nell'ambito della formazione professionale, sia a favore dell'Ente che di terzi, secondo le risultanze aggiornate alla data odierna a disposizione degli archivi dell'Ente.

L'eventuale riscontro di forme di oggettiva inidoneità assoluta alla mansione produrrà l'effetto dell'esclusione da ogni attribuzione di punteggi, salvo il caso della possibilità di destinazione a diversa collocazione mansionistica, entro il cui profilo professionale di assegnazione avverrà il concorso dei criteri di selezione a punteggio.

Ritenendosi in piena coerenza con le finalità della procedura, si attribuirà un punteggio ulteriore pari a 2,5 ad ogni lavoratore che, per la durata dell'amministrazione straordinaria, dichiarerà la propria disponibilità a rinunciare ad una quota del proprio trattamento retributivo mensile lordo pari al 15,00%.

Vuol prevedersi la costituzione di un apposita posta, denominata "Fondo solidarietà", ed alimentata esclusivamente con il controvalore della riduzione economica volontaria dei lavoratori dichiaratisi disponibili, che verrà destinata ai lavoratori fuoriusciti, alla chiusura della procedura di mobilità, ovvero successivamente alle comunicazioni dei recessi individuali, a titolo di sostegno all'esodo.

A tal fine l'Ente procederà alla raccolta delle dichiarazioni individuali, con l'applicazione del criterio silenzio-rifiuto, nel termine breve dei successivi giorni sette dalla data di pubblicazione dell'informativa sul sito dell'ente.

Si procederà, quindi, all'attribuzione di un ulteriore punteggio pari a 2,5 ad ogni lavoratore che, su base esclusivamente volontaria, dichiarerà la propria disponibilità ad accettare incarichi con flessibilità allocativa anche al di fuori della provincia di residenza o di sede di lavoro; tale dichiarazione sarà raccolta nella stessa modalità adottate per quella riferibile al "Fondo di solidarietà".

Le parti che sottoscrivono l'accordo sindacale di chiusura della procedura, determineranno:

- la formazione di una commissione paritetica, che si occuperà di monitorare i movimenti del "Fondo solidarietà";
- i criteri e le modalità di attribuzione delle somme del "Fondo" al personale fuoriuscito;

si prevede espressamente l'estensione della richiesta della disponibilità alla partecipazione al "Fondo di solidarietà" di cui sopra, nonché alla "flessibilità" allocativa, a tutto il personale che ricoprirà l'assetto organico finale, nelle medesime modalità sopra indicate.

Atteso il richiamo esplicito della comunicazione del 26.10.2012, di apertura della procedura di mobilità, in merito al presupposto di immodificabilità della procedura soggetta a disamina congiunta, con riferimento al vincolo/condizione della piena copertura, da parte dell'Organo Regionale, delle somme destinate a "CIG in deroga", per il periodo dall'01.07.2012 al 31.12.2012, richiesto in data 29.06.2012, condizione di permanenza nell'ambito delle 620 unità lavorative, di cui al Programma richiamato, è la dichiarazione di disponibilità alla rinuncia, soggetta alle previsioni in materia di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art.411 c.p.c., agli importi di integrazione, qualora non dovesse ottenersi tale esito da parte dell'Organo Regionale.

Pertanto il lavoratore che, esaurita la fase selettiva, e acquisita la permanenza nell'Ente, non dovesse sottoscrivere la propria dichiarazione di cui sopra, nel termine breve e successivo di giorni due, con applicazione del criterio "silenzio-rifiuto", lascerà la propria posizione, a scalare in graduatoria di punteggi, al lavoratore del medesimo profilo professionale, tra i fuoriusciti, a punteggio più elevato; in caso di esaurimento del profilo professionale, si opererà nella scelta tra figure di altri profili che posseggono i presupposti soggettivi utili e necessari alla copertura del posto resosi vacante.

Il presente documento, a firma dei Commissari, è proposto e consegnato alle OO.SS. per le opportune considerazioni e valutazioni nell'incontro sindacale del 29/11/2012, per la disamina congiunta sulla procedura avviata con comunicazione del 26.10.2012.

Si allegano i prospetti non nominativi che evidenziano:

- la distribuzione dell'assetto organico delle 620 unità nelle varie sedi operative, con distinzione dei profili professionali;
- l'indicazione del numero di figure allocate in via definitiva che, per vincolo di professionalità e di infungibilità risultano a copertura dei profili professionali previsti;
- l'indicazione del numero di esuberanti per singolo profilo professionale, che non risultino preliminarmente, e per vincoli di professionalità e di infungibilità, attribuiti a copertura delle 620 unità.

I Commissari Straordinari
Avv. B. Antonioli Avv. G. Benedetto Avv. C. Falanga